



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E LA NUTRIZIONE

UFFICIO 7- Sicurezza e regolamentazione dei Prodotti Fitosanitari

DECRETO

Autorizzazione in deroga per situazioni di emergenza fitosanitaria per l'impiego su kiwi ai sensi dell'art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, del prodotto fitosanitario TAEGRO reg. n. 17469, contenente la sostanza attiva *Bacillus amyloliquefaciens* FZB24.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica;

VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

VISTO il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi";

VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", ed in particolare gli articoli 115 recante "Ripartizione delle competenze" e l'articolo 119 recante "Autorizzazioni";

VISTO il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante "Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente “Regolamento di organizzazione del Ministero della salute”, ed in particolare l’art. 10 recante “Direzione Generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, recante il regolamento di riordino degli organi collegiali e degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute e il DM 30 marzo 2016, recante la costituzione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale e la composizione della Sezione consultiva dei fitosanitari;

VISTO il decreto 28 settembre 2012 “Rideterminazione delle tariffe relative all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente “Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all’immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti”, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto del 24 marzo 2020 con il quale è stato registrato al n. 17469 il prodotto fitosanitario denominato TAEGRO, contenente la sostanza attiva *Bacillus amyloliquefaciens* FZB24, a nome dell’Impresa Novozymes France SAS, con sede legale in Parc technologique des Grillons 60, route de Sartrouville - Bât.6 78230 Le Pecq – France;

VISTA la Procedura per la gestione delle istanze di autorizzazione di prodotti fitosanitari per situazioni di emergenza fitosanitaria in attuazione dell’Art.53 del Regolamento (CE) 1107/2009, di seguito citata come “Procedura”;

VISTE le richieste di deroga per situazioni di emergenza fitosanitaria inoltrate dai portatori di interesse, con le quali è stata segnalata la necessità di poter disporre di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva *Bacillus amyloliquefaciens* FZB24 per l’utilizzo su kiwi contro *Botrytis cinerea*;

ACQUISITO il parere del Servizio fitosanitario Centrale successivamente pubblicato sul portale del Ministero della salute all’indirizzo www.salute.gov.it;

VISTO l’esito della consultazione pubblica a seguito della quale è pervenuta la richiesta dell’Impresa medesima, diretta ad ottenere l’estensione d’impiego su kiwi contro *Botrytis cinerea*, per situazioni di emergenza fitosanitaria ai sensi dell’art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, del prodotto fitosanitario TAEGRO, contenente la sostanza attiva *Bacillus amyloliquefaciens* FZB24;

SENTITA la Sezione consultiva per i Fitosanitari, di cui al citato DM del 30 marzo 2016, relativamente all’estensione d’impiego su kiwi contro *Botrytis cinerea* del prodotto fitosanitario in questione, per un periodo di 120 giorni, ai sensi dell’art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009;

VISTA la nota dell’Ufficio in data 29 marzo 2021 con la quale è stata richiesta la documentazione di completamento dell’iter autorizzativo;

VISTA la nota del 29 marzo 2021 con la quale l’Impresa medesima ha presentato la documentazione di completamento dell’iter autorizzativo;

VISTO il versamento effettuato ai sensi del D.M. 28 settembre 2012.

DECRETA

E' autorizzata l'estensione d'impiego su kiwi contro *Botrytis cinerea*, per un periodo di 120 giorni a partire dalla data del presente decreto, del prodotto fitosanitario denominato TAEGRO registrato al n. 17469, a nome dell'Impresa Novozymes France SAS, con sede legale in Parc technologique des Grillons 60, route de Sartrouville - Bât.6 78230 Le Pecq – France, ai sensi dell'art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, preparato in stabilimenti di produzione e nelle taglie già autorizzati.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata, con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà pubblicato sul portale del Ministero della Salute www.salute.gov.it. e sarà notificato, in via amministrativa, all' impresa interessata.

Roma, lì 1 aprile 2021

IL DIRETTORE GENERALE
*F.to dott. Massimo CASCIELLO

* *“firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993”*

Taegro®

Fungicida biologico,
a base di *Bacillus amyloliquefaciens* ceppo FZB24
Polvere Bagnabile
Codice FRAC 44

Composizione:

Bacillus amyloliquefaciens ceppo FZB24 g 13

Coformulanti q.b. a

Il prodotto formulato contiene minimo 1 x 10¹⁰ CFU/g g 100

Contiene *Bacillus amyloliquefaciens* ceppo FZB24. Può provocare una reazione allergica.

INDICAZIONI DI PERICOLO:

CONSIGLI DI PRUDENZA:

P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.

P260 Evitare di respirare la polvere.

P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.

P284 Indossare un apparecchio di protezione respiratoria.

P401 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.

P501 Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle norme vigenti

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

Novozymes France S.A.S.

Parc technologique des Grillons
60, route de Sartrouville - Bât.6
78230 Le Pecq – France

Distribuito da:

Syngenta Italia S.p.A. - Via Gallarate, 139 - 20151 Milano - Tel. 02 334441

Stabilimento di produzione:

Novozymes Biologicals Inc. 5400 Corporate Circle, Salem, Virginia 24153 – USA
CPS, 461 State Street, East Greenville, PA 18041 - USA

Castle Dome Solutions, 1219 W. Martin Luther King Dr, Helena, AR 72342 - USA

Stabilimenti di confezionamento:

Bartlo Packaging Inc. 61 Willet Street, Passaic, New Jersey 07055 - USA;

Castle Dome Solutions, 1219 W. Martin Luther King Dr, Helena, AR 72342 - USA

ALTHALLER ITALIA S.r.l., San Colombano al Lambro (MI)

S.T.I. Solfotecnica Italiana S.p.A., Cotignola (RA)

Registrazione del Ministero della Salute n. 17469 del 24.03.2020

Contenuto netto:

g. 370-375 Partita N°

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE E BENEFICI DEL PRODOTTO

Taegro® è un fungicida biologico a base di *Bacillus amyloliquefaciens* ceppo FZB24, catalogato dal FRAC (Fungicide Resistance Action Committee) con il codice 44, con azione a livello delle membrane cellulari del target, e per la quale non sono noti fenomeni di resistenza. Può combinare diversi modi di azione nei confronti dei patogeni: competizione e antibiotici, inoltre può indurre una resistenza della coltura agli agenti patogeni.

L'attività di Taegro® è ottimale in un intervallo di temperature compreso fra 15 e 30°C. Al di fuori di questo intervallo, l'attività può risultare ridotta, anche se le spore rimangono vitali entro i 40°C, temperatura a cui la vitalità si riduce rapidamente.

Utilizzare il prodotto in un programma che preveda l'uso di prodotti fungicidi aventi diverso meccanismo d'azione.

Taegro® controlla le malattie fungine su cucurbitacee, solanacee, lattughe e altre insalate, fragola e vite.

MODALITÀ D'IMPIEGO

Il prodotto si impiega alle dosi di seguito riportate riferite ad un ettaro di superficie, da irrorarsi con una quantità d'acqua sufficiente a garantire la completa ed uniforme bagnatura della vegetazione delle colture.

PERIODO DI APPLICAZIONE

Il prodotto può essere utilizzato in tutte le fasi di crescita della coltura, dal trapianto della coltura fino alla raccolta. Si consiglia di applicare Taegro® alla fine della giornata per ridurre l'esposizione delle spore alla luce ultravioletta.

VOLUME DI ACQUA

Impiegare un volume d'acqua per ettaro, come da tabella allegata, in funzione dello sviluppo vegetativo della coltura, rispettando le dosi ad ettaro di prodotto, in grado di consentire una uniforme e completa bagnatura della vegetazione da proteggere.

PREPARAZIONE DELLA SOLUZIONE

Taegro® deve essere pre-miscelato accuratamente con acqua per assicurare una sospensione omogenea del prodotto per ottenere una adeguata distribuzione sulla vegetazione. Non utilizzare acqua con pH inferiore a 5 o superiore a 8. Pre-miscelare la quantità di prodotto necessario per il trattamento in un contenitore con 2-5 l di acqua; Aggiungere alla botte il 50% del volume di acqua necessario per il trattamento ed iniziare l'agitazione della soluzione aggiungere la sospensione precedentemente preparata, terminata l'agitazione portare a volume. Mantenere la sospensione in continua agitazione prima dell'applicazione ed applicare entro qualche ora dalla preparazione.

Non lasciare la miscela alla luce diretta del sole durante la miscelazione e prima dell'applicazione per garantire l'efficacia del prodotto.

Modalità e dosi d'impiego:

Applicazione in serra

Coltura	Malattie	Dose (g/ha)	Volumi d'acqua (L/ha)	N° massimo trattamenti (intervallo tra le applicazioni *)
Cetriolo, Cetriolino, Zucchini, Melone, Cocomero	Oidio (<i>Podosphaera xanthii</i> , <i>Spaerotheca fuliginea</i>)	185 – 370	180 - 1000	12 (3 – 5 giorni)

ETICHETTA AUTORIZZATA CON DECRETO DIRIGENZIALE DEL 1 aprile 2021

**Kiwi: etichetta valida dal 1 aprile 2021 al 29 luglio 2021

Lattughe ed altre insalate	<i>Bremia (Bremia lactucae)</i>			
Pomodoro	<i>Oidio (Oidium neolycopersici, Leveillula taurica), Alternariosi (Alternaria sp., Alternaria solani)</i>			
Melanzana, Peperone e Peperoncino	<i>Oidio (Oidium neolycopersici, Leveillula taurica), Alternariosi (Alternaria sp., Alternaria solani)</i>			
Fragola	<i>Botrite (Botrytis cinerea)</i>			

*rispettare l'intervallo minimo con condizioni favorevoli allo sviluppo delle malattie.

Applicazione in campo

Coltura	Parassiti	Dose (g/ha)	Volumi d'acqua (L/ha)	N° massimo trattamenti (intervallo tra le applicazioni *)
Vite (uva da tavola e da vino)	<i>Botrite (Botrytis cinerea), Oidio (Erysiphe necator)</i>	185 – 370	180 - 1000	10 (7 – 10 giorni)
Lattughe ed altre insalate	<i>Bremia (Bremia lactucae), Sclerotinia (Sclerotinia sclerotiorum)</i>			
**Kiwi	<i>Botrite (Botrytis cinerea)</i>	370	600 - 1000	3 (4-7 giorni)

*rispettare l'intervallo minimo con condizioni favorevoli allo sviluppo delle malattie.

** su kiwi il prodotto deve essere impiegato nello stadio vegetativo compreso fra l'inizio e la fine della fioritura (BBCH 60-69).

Indipendentemente dai volumi d'acqua impiegati per la distribuzione si raccomanda di rispettare le dosi per ettaro indicate in tabella.

Sospendere i trattamenti 4 ore prima del raccolto

COMPATIBILITÀ

Evitare la sospensione di Taegro® in sorgenti di acqua clorate (uguali o superiori a 5 mg/L). Il prodotto può essere miscelato con altri prodotti fitosanitari, compresi i fungicidi, e/o alternato ad essi in un programma di difesa.

Taegro® non è compatibile con prodotti a base di penthiopyrad.

Avvertenza:

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.

Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.

Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

Non sono mai stati riscontrati effetti fitotossici dovuti all'utilizzo di Taegro, tuttavia per l'utilizzo su varietà ritenute sensibili o di recente introduzione, si consiglia un saggio in una porzione del campo prima di applicare su vasta scala.

Taegro è completamente selettivo nei confronti di insetti pronubi ed entomofauna utile, sia in serra che in pieno campo.

CONSERVAZIONE

Conservare la confezione in luogo fresco, asciutto e ventilato evitando l'esposizione diretta ai raggi solari e a temperature superiori a 30 °C. Chiudere ermeticamente le confezioni parzialmente utilizzate. A temperatura ambiente e in confezioni integre, il prodotto è stabile per almeno 3 anni.

ATTENZIONE:

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI.

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA.

OPERARE IN ASSENZA DI VENTO.

DA NON VENDERSI SFUSO.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO.

Taegro® è un marchio registrato da Novozymes A/S